



# COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì - Cesena

III - SETTORE ATTIVITA' SOCIALI - CULTURALI -  
TURISTICHE  
SERVIZI SCOLASTICI

Estensore: Stefania Sama

## DETERMINAZIONE N. 115 del 22/03/2023

**OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RACC N. 34/2021 PROGETTO DI  
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI ALLE SCUOLE CIG. Z7F32C7A98 -  
PERIODO SETTEMBRE 2021 / GIUGNO 2024.**

La sottoscritta Capo III° Settore,

PREMESSO

Che con la deliberazione C.C. n. 9 del 14.02.2023, i.e., è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023 - 2025 con i relativi allegati;

Che con la deliberazione C.C. n. 10 del 14.02.2023, i.e. è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

Che con la deliberazione G.C. n. n. 1 del 13.01.2023, i.e, è stato approvato il P.E.G. provvisorio 2023;

Richiamate le seguenti determine:

- n. 357 del 15/07/2021 ad oggetto: PROGETTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI ALLE SCUOLE PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2024. ATTIVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE;

- n. 418 del 17/08/2021 ad oggetto: PROGETTO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI ALLE SCUOLE CIG. Z7F32C7A98 - PERIODO SETTEMBRE 2021 / GIUGNO 2024. APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED ELENCO DITTE DA INVITARE.

Visto che entro la scadenza (30/08/2021 ore 24,00) sono pervenute n. 2 offerte;

Visto il verbale di gara del 31/08/2021 dal quale risulta l'aggiudicazione provvisoria all'operatore economico "Falchi srls" con sede in Vicenza in via Lamenhof, n. 7 con il ribasso del 25,77% per un importo contrattuale stimato di Euro 28.949,70 + Iva;

VISTA la determina n. 544 del 11/10/2021 con la quale si aggiudicava definitivamente alla ditta Falchi srls il PROGETTO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI ALLE SCUOLE CIG. Z7F32C7A98 - PERIODO SETTEMBRE 2021 / GIUGNO 2024;

VISTO il contratto RACC n. 34/2021 tra Comune di Bertinoro e ditta Falchi srls ad oggetto: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DINNANZI ALLE SCUOLE - AA.SS. 2021/22-2022/23 -2023/2024 per l’importo contrattuale di Euro 28.949,70 + Iva per una somma pari a Euro 35.318,63 (iva inclusa);

Richiamato l’art 4. *Articolazione delle attività*, che stabilisce l’individuazione da parte della ditta aggiudicatrice degli operatori per svolgere il servizio tre volte al giorno negli orari indicati nell’avviso, dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico, davanti alle tre Scuole Primarie del territorio comunale;

Dato che a seguito di comunicazione di personale scolastico, l’ufficio Scuola Comunale verificava la sospensione del servizio;

Visto che:

- in data 21/02/2023 il Comune di Bertinoro diffidava formalmente la ditta Falchi srls, con nota prot. Com.le n. 3865/2023, a provvedere, **entro 5 giorni** dal ricevimento della PEC, a ripristinare il servizio di attraversamento pedonale davanti alla Scuola Primaria di Bertinoro “Francesco Rossi”, sita in Via Saffi, n. 3- Bertinoro (FC);

- Vista la nota della ditta Falchi srls (ns. prot. Com.le n. 4188 del 27/02/2023) con la quale la ditta comunicava: “*A fine dicembre il sig. ...omissis... ha comunicato la volontà di interrompere il*

*servizio per motivazioni personali ma l'ufficio amministrativo gli ha spiegato e comunicato che si prendeva atto della decisione ma che per staccare avrebbe dovuto attendere il subentro di un sostituto e che ci sarebbe voluto del tempo. I sostituti che erano stati identificati infatti non erano più disponibili avendo intrapreso altri percorsi ed attività.”*

- che con stessa nota la ditta Falchi srls affermava di non essere informata dell'interruzione del servizio al 31/01/2023 del suo operatore;

- Viste le motivazioni espresse dalla ditta affidataria per le difficoltà di reclutamento del personale,

- Ritenuto tali motivazioni non sufficienti a giustificare l'interruzione del servizio e la mancata comunicazione, in quanto le modalità di svolgimento del servizio erano chiaramente descritte nell'avviso di gara e in particolare all'*art. 2) Descrizione del servizio*;

- Evidenziato altresì che lo stesso operatore individuato dalla ditta Falchi, nei mesi di giugno e luglio 2022 lamentava al Comune di Bertinoro i ritardi della ditta Falchi nei pagamenti di una tranche relativa al servizio per l'a.s. 2021/22,

- Visto che, dopo vari solleciti per le vie brevi nel mese di luglio, con nota prot. Com.le n. 15788 del 03/08/2022 il Comune di Bertinoro richiama la ditta al pagamento di tutti gli operatori e che la stessa provvedeva ai versamenti;

- Visto che il Comune di Bertinoro in data 27/02/2023 veniva a conoscenza direttamente dall'operatore individuato per il servizio di Santa Maria Nuova Spallicci dell'interruzione del servizio di attraversamento dinnanzi alla Scuola Primaria al 28/02/2023;

- Dato atto che la ditta Falchi srls non comunicava l'interruzione del servizio di attraversamento a Santa Maria Nuova Spallicci;

- Vista quindi l'ulteriore inadempienza al servizio oggetto del contratto;

- Visto che ad oggi la mancanza degli operatori sta arrecando un grave disservizio per l'attraversamento in sicurezza dei minori su due plessi del territorio comunale;

per tali motivazioni e vista la 1° diffida, nota prot. Com.le n. 3865/2023, enunciata nella parte narrativa precedente,- il Comune di Bertinoro diffidava formalmente la ditta Falchi srls, con nota prot. Com.le n. 4341/2023 del 28/02/2023, a provvedere, **entro 15 giorni** dal ricevimento della PEC, a ripristinare il servizio di attraversamento pedonale davanti alla Scuola Primaria di Bertinoro, sita in Via Saffi, n. 3- Bertinoro e alla Scuola Primaria di Santa Maria Nuova Spallicci sita in via della Palestra, n. 36 - Bertinoro (FC);

- Dato atto che ad oggi la ditta non ha individuato nessun sostituto e che pertanto il servizio non viene svolto dal 1° febbraio 2023 alla Scuola Primaria di Bertinoro e dal 1° marzo 2023 alla Scuola Primaria di Santa Maria Nuova Spallicci;

- Visto che alla scadenza della 2° diffida non sono pervenute controdeduzioni da parte della Ditta Falchi srls;
- Vista la comprovata inadempienza da parte della ditta Falchi srls, che non garantisce il servizio come previsto da contratto, mettendo a rischio la sicurezza dei minori in fase di attraversamento pedonale;
- Ritenuto che la condotta fin qui tenuta da Falchi srls, compromette l'esito positivo dei servizi e che tutte le inadempienze, formalizzate con le note, sia singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscono grave mancanza da parte della società medesima la quale è venuta meno all'obbligo contrattualmente assunto di eseguire i patti nei tempi e nei termini convenuti;
- Ritenuto, altresì, che detto comportamento assume caratteri di gravità sia in relazione all'interesse dell'Amministrazione di garantire l'entrata e l'uscita in sicurezza dei minori in due dei tre plessi scolastici inseriti nel progetto, sia per la mancanza di tempestiva comunicazione dell'interruzione del servizio e di verifiche sull'effettiva attività degli operatori;
- Richiamato l'art. 1453 del Codice Civile;
- Richiamato l'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Richiamato l'art 10 del contratto RACC n. 34/2021:

#### **Art. 10 Risoluzione del contratto**

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) cessione del contratto;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile;
- d) per motivi di pubblico interesse;
- e) previa diffida, per provata inadempienza da parte della società affidataria degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto dello stesso progetto;
- f) in caso di violazione del divieto di subappalto;
- g) in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni previste nel contratto;
- h) in caso di violazione dei piani di sicurezza;

Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, nonché al riconoscimento della responsabilità civile e penale, sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata o PEC. Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione di diritto del contratto, anche se sopravvenute:

- l'impossibilità accertata, per l'appaltatore, a realizzare la prestazione ad iniziata esecuzione del presente contratto;
- la violazione di obblighi derivanti dal DPR 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001".

Il Comune committente, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la possibilità di recedere dal contratto di appalto a suo insindacabile giudizio, impegnandosi a corrispondere all'appaltatore le somme dovute per le prestazioni sino a quel giorno maturate.

È fatto salvo ogni diritto del Comune committente al risarcimento per i danni subiti.

Visti:

- Il TUEL;
- lo Statuto dell'Ente;

- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

## **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in osservanza dell'art. 10 lett. e) del contratto,

1. La risoluzione del contratto RACC. n. 34/2021 ad oggetto CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DINNANZI ALLE SCUOLE - AA.SS. 2021/22-2022/23-2023/2024, per provata inadempienza contrattuale della "Falchi srls" con sede in Vicenza in Via Lamenhof, n. 7, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma e) del contratto RACC. n. 34/2021.
2. Di notificare il presente atto alla ditta Falchi srls tramite PEC, quale risoluzione di diritto e con effetto immediato.
3. di provvedere al pagamento alla ditta Falchi srls dei servizi effettivamente svolti ovvero:
  - attraversamento di Bertinoro fino al 31/01/2023;
  - attraversamento di Santa Maria Nuova Spallicci fino al 28/02/2023;
  - attraversamento di Fratta Terme fino a chiusura contratto,senza altro richiedere come risarcimento.
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'ANAC.
5. Di richiedere alla ditta Falchi srls di comunicare i nominativi degli operatori ancora presenti per permettere l'applicazione della clausola sociale.
6. Di procedere allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di gara di cui trattasi al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei servizi in oggetto.
7. Di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Bertinoro nella sezione Amministrazione trasparente.
8. Il sottoscritto Capo Settore, verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
9. In base al codice di comportamento dell'Ente ed ai sensi del D.P.R. n°62/2013 non sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all'adozione del presente atto.
10. il sottoscritto Capo Settore, apponendo la propria firma al presente documento, ne dichiara contestualmente la legittimità, la regolarità e la correttezza ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sui controlli interni (Art. 147 e ss. TUEL – D.L. 174/2012, Legge 213/2012) approvato con Delibera di C.C. n°4 del 19/02/2013.

**IL CAPO III - SETTORE ATTIVITA' SOCIALI - CULTURALI - TURISTICHE**  
**Veruska Eneidi**  
(documento sottoscritto digitalmente)

Comune di Bertinoro	1
<b>Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente</b>	
Protocollo N.0006029/2023 del 23/03/2023	
Cla. 7.1 «DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI» Fascicolo: 7.1 N.7/2021	
Firmatario: VERUSKA ENEIDI	

Comune di Bertinoro

1

**Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente**

Protocollo N.0006029/2023 del 23/03/2023

Cla. 7.1 «DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI » Fascicolo: 7.1 N.7/2021

Firmatario: VERUSKA ENEIDI